

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Doc. II
n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2021

Adeguamento del Regolamento del Senato alla modifica costituzionale
del numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento è volta ad adeguare le disposizioni regolamentari all'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Infatti, a seguito della riduzione di circa un terzo dei Senatori, vi sono numerose norme che devono essere necessariamente adeguate, per l'elevata presenza di questioni procedurali che mostrano una stretta correlazione con la composizione numerica del Senato. A titolo meramente esemplificativo, si ricordano i seguenti profili:

- per numerosi strumenti procedurali sono previsti specifici *quorum* di attivazione;
- per la costituzione dei Gruppi parlamentari è prevista una soglia minima di componenti;

- per la formazione delle Commissioni permanenti ciascun Gruppo procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni in ragione di uno ogni quattordici iscritti, numero che appare estremamente elevato se rapportato ad una composizione del Senato che verrà ridotta di ben un terzo.

Al fine di garantire il pieno ed equilibrato funzionamento del Senato, occorre pertanto tenere conto della nuova composizione numerica per adeguare tutte le disposizioni per le quali sono previsti determinati *quorum*. Per la stessa costituzione di un Gruppo, il requisito numerico di dieci Senatori deve essere rimodulato coerentemente con la riduzione di un terzo dei componenti del Senato. Conseguentemente, deve essere rivista la

stessa articolazione delle Commissioni permanenti, prevedendo forme di accorpamento in grado di ridurre il numero, al fine di consentire collegi di dimensioni più ampie e un minore ricorso all'assegnazione dei Senatori a più Commissioni, in modo da garantire una più efficiente ripartizione dei lavori parlamentari.

Si tratta di una proposta la cui approvazione consentirebbe l'immediata funzionalità del Senato nella prossima legislatura, nella quale verranno applicate le nuove disposizioni della Costituzione che fissano il numero dei senatori elettivi a duecento componenti. La stessa Giunta per il Regolamento, infatti, ha convenuto sulla necessità di mettere in sicurezza la funzionalità delle disposizioni regolamentari, tralasciando per il momento l'esame di questioni ulteriori, pur meritevoli di attenzione.

Il Senato, infatti, ha già approvato nella XVII legislatura una riforma organica del Regolamento che ne ha profondamente semplificato e razionalizzato i lavori, consentendo, tra l'altro, una significativa accelerazione nello svolgimento delle discussioni. L'efficienza di tale riforma è stata dimostrata in modo evidente anche nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica, consentendo un celere svolgimento delle procedure, nel rispetto dei principi costituzionali e regolamentari in materia di presenza dei Senatori.

La presente proposta di modificazione del Regolamento risulta pertanto così articolata:

l'articolo 1 reca le disposizioni direttamente correlate alla riduzione del numero dei Senatori.

l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

*(Interventi conseguenti alla riduzione
del numero dei Senatori)*

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « dieci Senatori », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « sette Senatori »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni politiche nazionali o per il Parlamento europeo propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un membro del Parlamento nazionale o europeo »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello sta-

bilito, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal comma precedente ».

2. All'articolo 19, comma 1, le parole: « ventitré Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « diciannove Senatori ».

3. All'articolo 21, comma 1, le parole: « uno ogni quattordici iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « uno ogni dieci iscritti ».

4. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. - (*Commissioni permanenti - Competenze*) - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri e Difesa;

4^a - Politiche dell'Unione europea;

5^a - Economia e finanze;

6^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

7^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

8^a - Attività produttive;

9^a - Affari sociali, lavoro e salute;

10^a - Territorio, ambiente, beni ambientali ».

5. All'articolo 34, comma 3, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

6. All'articolo 36, comma 2, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori ».

7. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione »;

b) al comma 10, le parole: « 1^a, 5^a e 14^a » sono sostituite dalle seguenti: « 1^a, 4^a e 5^a ».

8. All'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di tre e di cinque Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « di due e di tre Senatori » e le parole: « almeno otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « almeno cinque Senatori »;

b) al comma 5, le parole: « 14^a Commissione », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

9. All'articolo 43, comma 3-*bis*, le parole: « 14^a Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « 4^a Commissione ».

10. All'articolo 55, comma 7, le parole: « o di otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « o di cinque Senatori ».

11. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori »;

b) al comma 4, le parole: « dei due terzi dei presenti » sono sostituite dalle seguenti: « assoluta dei componenti » e le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori ».

12. All'articolo 78, comma 3, primo periodo, le parole: « o dieci Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « o sette Senatori ».

13. All'articolo 81, comma 1, le parole: « venti Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « dodici Senatori ».

14. All'articolo 99, commi 2 e 3, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori ».

15. All'articolo 100, comma 5, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori ».

16. All'articolo 102-*bis*, comma 1, le parole: «quindici Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dieci Senatori».

17. All'articolo 105, comma 1, le parole: «otto Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori».

18. All'articolo 107, comma 2, le parole: «dodici Senatori presenti in Aula» sono sostituite dalle seguenti: «sette Senatori o un Presidente di Gruppo».

19. All'articolo 113, comma 2, le parole: «quindici Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dieci Senatori» e le parole: «venti Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dodici Senatori».

20. All'articolo 116, comma 1, le parole: «quindici Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dieci Senatori».

21. All'articolo 127, comma 2, le parole: «otto Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori».

22. All'articolo 135-*bis*, comma 7, le parole: «venti Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dodici Senatori».

23. All'articolo 135-*ter*, comma 2, le parole: «venti Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «dodici Senatori».

24. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «otto Senatori» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori» e le parole: «14^a Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4^a Commissione»;

b) al comma 3, le parole: «14^a Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4^a Commissione».

25. Agli articoli 143, 144, 144-*bis* e 144-*ter*, le parole: «14^a Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4^a Commissione».

26. All'articolo 156-*bis*, comma 2, le parole: «sei interpellanze» sono sostituite dalle seguenti: «nove interpellanze».

27. All'articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori »;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: « sei mozioni » sono sostituite dalle seguenti: « nove mozioni ».

28. All'articolo 165, comma 2, le parole: « venti Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « dodici Senatori ».

29. All'articolo 167, comma 6, le parole: « otto Senatori » sono sostituite dalle seguenti: « cinque Senatori ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le modificazioni al Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

€ 1,00